

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1973

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Finanziamenti per gli interventi della Sezione Orientamento del FEOGA » (1184):

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*

Pag. 415, 416, 417 e passim

ARTIOLI 418

CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* 416, 417, 418

CURATOLO 418

ROSSI DORIA 416

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

CASSARINO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Finanziamenti per gli interventi della Sezione Orientamento del FEOGA » (1184)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamenti per gli interventi della Sezione orientamento del FEOGA ».

In assenza del senatore Boano, svolgerò io stesso le funzioni di relatore. Come i colleghi certamente ricordano, il disegno di legge, per il quale la Commissione all'unanimità ha chiesto l'assegnazione in sede deliberante, è stato ampiamente discusso in sede referente, e in quella sede sono sorti vari problemi che oggi la Commissione potrà anche riprendere in esame in sede di discussione generale.

9^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1973)

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ho qui i dati che mi erano stati richiesti in Aula dai senatori Rossi Doria e Scardaccione, concernenti la utilizzazione dei fondi FEOGA nei periodi precedenti e le previsioni per le disponibilità ulteriori, e li pongo a disposizione della Commissione. Chiedo, quindi, al Presidente Colleselli se, considerata la ristrettezza del tempo a nostra disposizione questa mattina, ritiene che sia opportuno che proceda alla loro esposizione. Faccio comunque rilevare che la valutazione su tali dati non investe il merito del provvedimento oggi in discussione.

R O S S I D O R I A . Propongo che i dati che l'onorevole Sottosegretario ha disponibili ci vengano forniti, in modo che possiamo esaminarli. Se questi dati saranno esaurienti, ci accontenteremo e non chiederemo ulteriori integrazioni, altrimenti ci avvarremo delle procedure previste dal Regolamento, allo scopo di approfondire ulteriormente il problema.

In questo momento ritengo quindi che si possa soprassedere ad un esame di questi dati. Del resto, ho già presentato un ordine del giorno nel quale richiamo questo impegno che il Governo stesso aveva accolto in precedenza.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione*. Resta quindi inteso che i dati forniti dal rappresentante del Governo verranno trasmessi ai membri di questa Commissione e che, se necessario, la Commissione si avvarrà di quanto disposto dal Regolamento del Senato se si volessero acquisire ulteriori chiarificazioni.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare all'esame degli articoli, comunico che la Commissione bilancio e programmazione, nel parere da essa formulato, non si oppone all'ulteriore corso del disegno di legge, a condizione che i due ar-

ticoli del provvedimento siano modificati come segue:

« Art. 1 — Per la concessione dei contributi in conto capitale e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi previsti dall'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ai fini dell'applicazione del Regolamento comunitario n. 17/64, sono autorizzate le seguenti spese:

a) lire 18 miliardi per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976, per la concessione dei contributi in conto capitale;

b) lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976, quale limite di impegno per concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi ».

« Art. 2 — All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Propongo di procedere all'esame degli articoli del disegno di legge sulla base del testo proposto dalla Commissione bilancio e programmazione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo ora all'esame degli articoli del testo anzidetto, di cui do nuovamente lettura.

Art. 1.

Per la concessione dei contributi in conto capitale e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi previsti dall'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ai fini della applicazione del Regolamento comunitario n. 17/64, sono autorizzate le seguenti spese:

a) lire 18 miliardi per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976, per la concessione dei contributi in conto capitale;

9^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1973)

b) lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976, quale limite di impegno per concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi.

(E approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Informo la Commissione che i senatori Artioli e Del Pace hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 2, i seguenti due articoli:

Art. 3.

Le garanzie agli istituti mutuanti in applicazione della presente legge, quando trattasi di manuali coltivatori, singoli o associati in cooperative o consorzi, vengono date dagli enti di sviluppo per le zone di operatività, e dalle Regioni a statuto ordinario e speciale, nonchè dalle provincie autonome di Trento e Bolzano in tutti gli altri casi.

Art. 4.

I progetti da ammettere ai finanziamenti comunitari e nazionali devono essere indicati dalle giunte regionali nell'ambito delle scelte prioritarie operate dalla Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge n. 281 del 1971.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Nella mia qualità di relatore debbo osservare che obiettivamente nel proposto articolo 3 il termine « vengono date »

riferito alle garanzie agli istituti mutuanti appare troppo vincolante per gli enti di sviluppo e le Regioni, e inoltre porrebbe anche questioni istituzionali e di copertura finanziaria. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, occorrerebbe il nuovo parere della Commissione competente. Pertanto, in via subordinata, proporrei in ogni caso di modificare tale formulazione con le parole « possono essere fornite ».

C I F A R E L L I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero precisare, a nome del Governo, i seguenti concetti. Anzitutto, occorre tener presente che questi meccanismi funzionano solo se il credito è posto in condizione di funzionare; in secondo luogo che, in attesa di grandi norme innovatrici, di riforma generale, per cui passeranno degli anni e forse non si concluderà niente, le singole norme, che possono avere una efficacia e comunque costituire dei colpi di scure in una situazione statica, responsabilmente date, non ritengo che debbano essere senz'altro disattese.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto, ricordo che all'esame di questa Commissione c'è un disegno di legge per lo snellimento e l'incremento del credito agrario, sul quale la Commissione stessa doveva esprimere un parere.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Il parere è stato già espresso, ed è già stato inviato alla Commissione competente.

C I F A R E L L I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ebbene, se in quella sede potesse essere inserita, un po' più organicamente, una norma come questa che qui si propone, forse sarebbe una soluzione più valida, perchè altrimenti rischiamo di introdurre una norma che agli effetti pratici può anche risultare platonica.

Tra l'altro, desidero far considerare che l'emendamento riguarda soltanto i lavoratori manuali, cioè quelli meno provvisti di possibilità effettive di fornire le famose garanzie reali, e non mi pare che risolva un

9ª COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1973)

problema che è molto più complesso, cioè quello dei piccoli coltivatori o delle cooperative. In sostanza, non vorrei che le proposte fossero il risultato di una improvvisazione.

Pertanto, se invece di un emendamento fosse stato presentato un ordine del giorno, non avrei niente in contrario a considerarlo impegnativamente; ma poichè si tratta di un emendamento, anche con le modifiche suggerite dal Presidente quale relatore, dichiaro che non posso esprimere una opinione favorevole.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. In questo caso mi rimetto al parere del rappresentante del Governo.

ARTIOLI. Abbiamo visto, nel corso della discussione, come la mancanza di fideiussione in molti casi impedisce la concessione del credito, ed è appunto in tal senso che opera l'emendamento da noi proposto.

Per quanto riguarda gli enti di sviluppo, essi debbono dare la fideiussione istituzionalmente; ma si tratta sempre di fideiussioni, cioè di garanzie sussidiarie, e non di garanzie fornite in prima istanza. Per quanto riguarda invece le Regioni, ci rendiamo conto che con questo emendamento innoveremo, ma è anche vero che, trasformando la espressione « debbono » in « possono », non mi pare che si intacchi la loro autonomia; tanto è vero che già ora moltissimi enti locali (regioni o provincie) si sostituiscono al privato fornendo fideiussioni.

Comprendo perfettamente che sarebbe meglio collocare l'emendamento in un diverso provvedimento, ma conosciamo il parere espresso su quel disegno di legge al quale ha accennato il rappresentante del Governo, e pertanto insistiamo sul nostro emendamento, pur accogliendo la modifica proposta dal Presidente.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Ho espresso un avviso, ma dicendo: « possono essere fornite », inten-

devo anche dire: « ove ricorrano le condizioni giuridiche di bilancio e nei limiti delle autonomie dei singoli enti ».

CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Si tratta di un punto estremamente delicato, sul quale si potrebbe avere un esame più approfondito da parte del settore del Governo che rappresento, quello cioè dell'agricoltura. Penso comunque che sarebbe anche utile avere il parere da parte della Commissione bilancio.

ARTIOLI. Si potrebbe rinviare la discussione al prossimo mercoledì, tenendo conto che c'è una questione di scadenze. Non è che noi insistiamo rigidamente nella formulazione proposta. Riteniamo però che la questione sia importante, e credo che anche il Governo vi sia interessato.

CURATOLO. Sarei anch'io d'accordo per un breve rinvio.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Vorrei dare nuovamente lettura del secondo emendamento aggiuntivo proposto. Si tratta di un articolo 4 così formulato:

« I progetti da ammettere ai finanziamenti comunitari e nazionali devono essere indicati dalle giunte regionali nell'ambito delle scelte prioritarie operate dalla Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge n. 281 del 1971 ».

Il problema si allarga, nel senso che vi è anche un aspetto, direi, costituzionale. L'argomento l'avevamo già preso in considerazione, anche in relazione al provvedimento speciale per l'agricoltura nel meridione, che però prevedeva una soluzione un po' diversa.

Do ora lettura di un ordine del giorno che è stato presentato dal senatore Rossi Doria, così che la Commissione abbia un quadro completo delle questioni che vengono poste.

9^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1973)

Tale ordine del giorno è così formulato:

La 9^a Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 1184, relativo ai finanziamenti per gli interventi della Sezione orientamento del FEOGA;

rilevati i notevoli ritardi con i quali i finanziamenti stessi sono stati utilizzati nei passati nove anni, con la conseguenza che i pagamenti relativi hanno sinora riguardato solo il 20 per cento delle disponibilità complessive;

rilevata l'opportunità che, in aggiunta alle utili informazioni già fornite dal Governo alla Commissione nella seduta del 28 novembre 1973, la Commissione sia posta in condizione di accertare analiticamente i motivi dei ritardi stessi, avvalendosi delle procedure consentite dal Regolamento del Senato,

impegna il Governo:

a predisporre quanto occorre per la piena attuazione dell'articolo 13 del decreto delegato n. 11 del 15 gennaio 1972;

a predisporre quanto occorre per un acceleramento delle procedure di competen-

za del Ministero, nonché di quelle presso la Comunità europea;

a predisporre una riforma del credito agrario atta a rendere effettiva l'erogazione del credito a tutte le iniziative valide annesse al contributo FEOGA, risolvendo in particolare la questione delle garanzie richieste dagli istituti di credito mediante opportune forme di pubblica fidejussione.

L'ordine del giorno è sufficientemente esplicito; pertanto non mi pare abbia bisogno di illustrazione. Pregherei i proponenti dell'emendamento di tener presente il suo contenuto.

Se nessuno fa osservazioni, il seguito della discussione viene rinviato alla seduta del prossimo mercoledì, con l'intesa che verrà chiesto il parere della Commissione bilancio in merito alle proposte avanzate, parere che mi premurerò di sollecitare al massimo.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO